CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Padova

Affidamento del servizio di Direzione Lavori delle opere strutturali per i lavori di manutenzione straordinaria del bunker 2 presso la palazzina di Radioterapia di Padova.
Commessa IOV3048 – DL - CIG ZC03D84855– CUP J99J22001160005

Rif. D.Lgs. 36/2023 – Allegato II.14

Sommario

Art.1 - Oggetto dell'affidamento 3
Art.2 - Disposizioni generali 3
Art.3 - Modalità di esecuzione del servizio di verifica della progettazione 3
Art.4 – Verifiche e controlli 4
Art.5 – Ultimazione delle prestazioni – Verifica di conformità 4
Art.6 – Penali per il ritardo e le inadempienze 4
Art. 7 Pagamenti e fatturazione elettronica 5

Art.1 - Oggetto dell'affidamento

1. Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale si intende per i soli lavori in oggetto e fornisce le condizioni tecnico-amministrative applicabili.
2. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere del soggetto incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata al Direttore Lavori delle strutture.
3. In particolare, il Direttore Lavori delle strutture dovrà impegnarsi con la propria professionalità in maniera da evitare in ogni modo che le conseguenze derivate dall'analisi dei rischi derivanti dalle lavorazioni possano essere motivo di danno alla salute dei lavoratori impegnati nella realizzazione delle opere.

Art.2 - Disposizioni generali

1. Nello specifico, l'Affidatario (D.L. delle strutture) dovrà svolgere tutte le attività e gli adempimenti a termini di legge previsti dall'attuale DLgs 36/2023;
2. nel rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, l'Affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico redigendo appositi verbali di incontro con le imprese, al fine di dare evidenza delle proprie attività ed osservazioni;
3. il Direttore Lavori delle strutture dovrà:
   - operare in stretto contatto con il personale coinvolto, facendo rispettare quanto previsto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
   - segnalare tempestivamente ogni irregolarità o problematica riscontrata nell'esecuzione delle lavorazioni da parte delle imprese;
   - assicurare la salvaguardia della salute dei lavoratori;
   - dotarsi di recapito di telefonia attivo ed efficiente;
   - dotarsi di un sistema di posta elettronica e di posta elettronica certificata (p.e.c.);

4. Il Direttore Lavori delle strutture dovrà:
   - tenere un comportamento decoroso ed irreprensibile, comunque conforme alle regole di buona educazione;
   - eseguire le operazioni di sorveglianza con la massima integrità professionale e competenza tecnica senza essere condizionato da alcuna pressione che possa influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche;
   - comunicare immediatamente al personale della Stazione Appaltante qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere durante lo svolgimento delle opere;

Art.3 - Modalità di esecuzione del servizio di verifica della progettazione

3.1 L'attività di Direzione dei Lavori per le Strutture, dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 144 c.5, ovvero da quanto previsto dall'Allegato II.14 *Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità c101* ai quali si rimanda integralmente.

3.2 Nel contesto dell'incarico di Direzione dei Lavori per le strutture, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le seguenti attività:

- supporto al collaudatore sia per la attività inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avvallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d'opera, alle attività
- consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "*as built*" prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d'uso e manutenzione, etc.;
- attività connesse alle consegne parziali o d'urgenza dei lavori o di componenti a piè d'opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.;
- aggiornamento del Cronoprogramma.

3.3 Dovrà essere garantita una presenza, costante e quotidiana, presso la sede di esecuzione delle opere, prevedendo non meno di un sopralluogo giornaliero, da documentare tramite annotazioni, verbali e documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.

3.4 La documentazione fotografica sarà necessaria anche ai fini della presentazione degli stati di avanzamento delle opere.

3.5 Dovrà essere tenuto e custodito un giornale dei lavori (in conformità con la normativa vigente), che dovrà essere regolarmente aggiornato e del quale, una volta alla settimana, dovrà esserne messa a disposizione una versione digitale al RUP ed alle altre figure di supporto della Stazione Appaltante.

3.6 Nell'arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00 - 17,00), in caso di necessità, dovranno essere sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori per le Strutture o un suo delegato, che dovranno, qualora non presenti presso la sede delle attività in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.

3.7 Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all'allegato XI ed all'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), Il Direttore dei Lavori per le Strutture ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza sinergica, nei luoghi interessati dalle attività peculiari di volta in volta individuate, fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall'intervento.

3.8 Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse anche via posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticità rilevate.

- Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al Responsabile Unico del Procedimento e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, e nello specifico il Direttore dei Lavori (coordinatore dell'ufficio di Direzione Lavori) effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza settimanale e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra l'altro, dai giornali dei lavori, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto;

Art.4 – Verifiche e controlli

1. Il Direttore Lavori delle strutture dovrà provvedere ad inviare opportune evidenze al RUP qualora ne ravvisi la necessità al fine di agire sull'operato delle Imprese rispetto al mantenimento delle opere per la sicurezza;
2. Il Direttore Lavori delle strutture durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dalla Stazione Appaltante e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni;
3. Il D.L. delle strutture dovrà constatare e verbalizzare in contraddittorio i sopralluoghi presso il cantiere. Questi saranno utili a rendere evidenza di soluzioni o problematiche inerenti difficoltà che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori.

Art.5 – Ultimazione delle prestazioni – Verifica di conformità

1. La durata del servizio in oggetto è di 120 giorni (4 mesi) dalla data di stipula del contratto o del suo eventuale avvio anticipato.
2. Il RUP controlla l'esecuzione del Contratto, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
3. A seguito dell'ultimazione delle prestazioni stabilite, il RUP effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta regolare ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre 1 mese dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. L'emissione del certificato potrà essere sospesa per un massimo di 3 mesi nel caso in cui risultino ulteriori eventuali interventi da completare. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'importo relativo agli interventi in questione sarà detratto dal saldo.

Art.6 – Penali per il ritardo e le inadempienze

1. Nel caso in cui si rilevassero inadempienze nell'esecuzione dell'appalto o, comunque, inottemperanze agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale che sarà preceduta da formale contestazione da parte del RUP (ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.), rispetto alla quale l'Affidatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla ricezione a mezzo PEC della contestazione stessa, avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale.
2. Il valore giornaliero della penale di cui al comma precedente è pari al 1‰ del valore del contratto per giorno di

ritardo.

3. Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il RUP provvederà all'applicazione della penale.
4. Le penali potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
6. È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
7. L'applicazione della penale non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali che l'Affidatario stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Affidatario.
8. La contabilizzazione e la detrazione delle penali avverrà successivamente all'adozione del provvedimento, se possibile in occasione della prima fattura ammessa al pagamento immediatamente successiva al riscontro della situazione da sanzionare. Qualora non vi sia la possibilità, il pagamento della penale avviene mediante escussione di pari importo sulla cauzione prestata, con l'obbligo da parte dell'operatore Affidatario di reintegrare la stessa entro il termine di giorni venti.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni patiti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 7 - Pagamenti e fatturazione elettronica

1. Non si potrà procedere all'emissione delle fatture di pagamento prima di aver ricevuto il relativo ordinativo dei lavori da parte della stazione appaltante attraverso il canale NSO.
2. Il certificato **di verifica di conformità viene sostituito con l'apposizione del visto del direttore dell'esecuzione del contratto sulla fattura di spesa; il pagamento del compenso spettante avverrà alla fine del servizio successivamente alla verifica da parte del tecnico referente dell'opera eseguita previo rilascio del DURC regolare o analogo documento.**
3. Il pagamento relativo al servizio in oggetto avverrà in un'unica soluzione alla fine delle prestazioni.
   Il pagamento sarà effettuato ai sensi del D.Lgs. 231/2002 entro 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura.
4. **Una volta emessa la fattura da parte dell'Operatore economico, la Stazione appaltante effettuerà il pagamento all'Appaltatore mediante mandato emesso dal Tesoriere dell'Istituto Oncologico Veneto. Le fatturazioni nei confronti dell'Istituto Oncologico Veneto avvengono esclusivamente in forma elettronica. Tali fatture debbono rispettare il formato previsto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013. Il codice univoco per la fatturazione è UFDKH9. Ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere fatti pervenire all'indirizzo ufficio.bilancio@iov.veneto.it.**
5. I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.
6. Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi, se richiesti, saranno riconosciuti ai sensi della normativa vigente, salvo diverso accordo fra le parti contrattuali.

Padova, lì 30/11/2023

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Filippo Ciaglia